

Sentenza del Tribunale del 4 giugno 2014 — Free/UAMI — Conradi + Kaiser (FreeLounge)(Causa T-161/12) ⁽¹⁾

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo FreeLounge — Marchio figurativo nazionale anteriore free LA LIBERTÉ N'A PAS DE PRIX, marchio denominativo nazionale anteriore FREE, denominazione sociale FREE e nome di dominio FREE.FR — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Potere di riforma»

(2014/C 235/20)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Free SAS (Parigi, Francia) (rappresentante: Y. Coursin, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Conradi + Kaiser GmbH (Kleinmaischeid, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda sezione di ricorso dell'UAMI del 25 gennaio 2012 (procedimento R 437/2011-2), relativa ad un'opposizione tra la Free SAS e la Conradi + Kaiser GmbH.

Dispositivo

- 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 25 gennaio 2012 (procedimento R 437/2011-2) è annullata nella parte in cui ha considerato che i servizi di pubblicazione on line di libri e periodici, nonché i servizi di pubblicazione di periodici e libri in formato elettronico, anche su Internet, rientranti nella classe 41 e oggetto della domanda di registrazione, non erano simili ai servizi di diffusione di informazioni per via elettronica, in particolare per la rete globale di comunicazione come Internet, appartenenti alla classe 38 e contrassegnati dal marchio figurativo anteriore.
- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 194 del 30.6.2012.

Sentenza del Tribunale del 5 giugno 2014 — European Drinks/UAMI — Alexandrion Grup Romania (Dracula Bite e DRACULA BITE)(Cause riunite da T-495/12 a T-497/12) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchi comunitari figurativi Dracula Bite e DRACULA BITE — Marchio nazionale figurativo anteriore Dracula — Mancato uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2014/C 235/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Drinks SA (Ștei, Romania) (rappresentante: V. von Bomhard, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: SC Alexandrion Grup Romania Srl (Pleasa, Romania) (rappresentanti: M. Niculeasa, G. Trantea e B. Mărculeț, avvocati)

Oggetto

Tre ricorsi proposti contro tre decisioni della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 6 settembre 2012 (procedimenti R 680/2011-4, R 682/2011-4 e R 679/2011-4), relativi a tre procedimenti di opposizione tra l'European Drinks SA e la SC Alexandrion Grup Romania Srl.

Dispositivo

- 1) *Le cause T-495/12, T-496/12 e T-497/12 sono riunite ai fini della sentenza.*
- 2) *I ricorsi sono respinti.*
- 3) *L'European Drinks SA è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 26 del 26.1.2013.

Sentenza del Tribunale del 5 giugno 2014 — Brune/Commissione

(Causa T-269/13 P) ⁽¹⁾

«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Assunzione — Concorso generale — Non iscrizione nell'elenco di riserva — Nuova decisione della Commissione adottata in seguito ad un annullamento da parte del Tribunale della funzione pubblica — Mancata partecipazione alla prova orale»

(2014/C 235/22)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Markus Brune (Bonn, Germania) (rappresentante: H. Mannes, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) del 21 marzo 2013, Brune/Commissione (F-94/11, non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretta all'annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *Il sig. Markus Brune sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente grado di giudizio.*

⁽¹⁾ GU C 207 del 20.7.2013.